

n. R.G.Mod.20

n. R.G.N.R.

Sentenza n  
del  
depositata il 1

Est. I



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**in nome del Popolo Italiano**

-----  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
Sezione indagini preliminari e udienza preliminare  
dott.ssa

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Ex art. 425 c.p.p.

nella causa penale a carico di:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

**LIBERO – NON COMPARSO**

nato a \_\_\_\_\_ ed ivi residente in  
4, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato difensore;  
assistito e difeso di fiducia dall'avvocato Fabio AMBROSIO del foro di Nola;

**LIBERO – NON COMPARSO**

### **IMPUTATI**

**1. del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 11, 640 c.p. perché, nella seguente qualità:  
componente del consiglio di amministrazione dal 13.10.2015 sino  
al 6.3.2018 della già**

**quale Presidente del CDA e consigliere delegato fino al 13.10.2015,  
consigliere dal 13.10.2015 e nuovamente consigliere delegato dal 3.12.2015 sino al  
15.4.2019; infine amministratore unico dal 15.4.2019 e liquidatore della già SDL**

**quale socio fondatore, amministratore unico dal 26.10.2010 e  
consigliere delegato in carica dal 21.1.2013 sino al 4.5.2015 della già**

**quale consulente della già**

**e)**

**in qualità di socio fondatore e procuratore dal 19.6.2013 sino al  
13.5.2016 della già**

**quale procacciatore di affari della già  
liquidazione)**

**Ovvero nella loro qualità di amministratori e gestori della società predetta, esercente**



l'attività di "predisposizione di mezzi e servizi per conto terzi di analisi contabili, bancarie, finanziarie, legali, assicurative e servizi integrati alle imprese ecc"; in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse in tempi e luoghi diversi, mediante artifici e raggiri, consistiti:

- nel proporre ai clienti consulenze finanziarie volte a valutare se i contratti bancari (mutui e leasing ecc) da costoro stipulati fossero gravati da tassi usurari o connotati da anatocismo con la prerogativa di esercitare azioni stragiudiziali dirette alla restituzione degli interessi versati e non dovuti;

formalizzare tale proposta mediante la sottoscrizione di un "Contratto per remissione della perizia con parere pro veritate per rilevazione del tasso di interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e leasing";

- dunque nel rappresentare ed assicurare falsamente il positivo esito di ogni controversia con le banche in via stragiudiziale, con percentuali di successo di oltre il 90%

- nel vantare la presenza di titoli accademici e certificazioni, posseduti sia da SDL sia a titolo personale inesistenti;

- nel proporre ed utilizzare un software artatamente programmato "per la redazione della cd. perizia econometrica, presentata come "arma processuale vincente" in tutte le cause contro le banche finanziatrici, in quanto idonea a consentire in tutte le vicende contestate il superamento del tasso legale degli interessi degli stessi finanziamenti in corso (perizie stragiudiziali che nella realtà, oltre a non essere asseverate, non risultavano idonee a soddisfare le pretese dei clienti debitori e rappresentavano conclusioni difformi al vero);

- nel presentare ed illustrare il predetto software come dotato di certificazione peritale da parte del

dell'Università popolare di Milano, fondata e rappresentata dai co-fondatori della quale prorettore l

Commerciale del predetto ateneo, circostanza quest'ultima (certificazione universitaria) smentita dall'AGICOM, che anzi dichiarava ingannevole la pubblicità conseguente;

tutti fatti, questi, che inducevano in errore le persone offese sia sulla veridicità della certificazione universitaria (inesistente) del software utilizzato per la verifica



econometrica dei conti correnti e dei tassi di mora applicati ai contratti bancari, che sulla positiva e concreta utilizzabilità giudiziale ed extragiudiziale della "perizia" redatta mediante l'utilizzo di detto software, e dunque, in sostanza, sulla concreta probabilità di ottenere un risarcimento,

così i clienti sottoscrivevano il contratto di servizi e corrispondevano a titolo di corrispettivo le somme di denaro meglio specificate di seguito:

corrispondeva la somma di 2.550,00 € in data 28.3.2017

corrispondeva la somma di € 8.622,00 in data 14.5.2018

omira corrispondeva la somma di € 29.280,00 € oltre a € 6.329,56

dal 14.1.2015 al 18.4.2017;

corrispondeva la somma di € 2.800,00 oltre ad € 2.182,00 ed €

1.220,00 dal 2.12.2014 al 17.7.2017

Procurandosi un ingiusto profitto con pari altrui danno (corrispondente al costo della consulenza ed al pagamento del compenso dei legali per l'esercizio dell'azione stragiudiziale o giudiziale)

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abusi di prestazione d'opera.

In Brescia (sede

(filiale di accredito dei

bonifici e assegni bancari versati) nelle date sopra indicate e comunque dal 2.12.2014 al 14.5.2018

**Identificate le persone offese in:**

\* \* \*



## CONCLUSIONI

Il pubblico ministero insiste nella richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli imputati.

La difesa di \_\_\_\_\_ chiede sentenza di NLP.

tali imputati dalla compagine sociale e amministrativa di

Si impone, pertanto, già in questa sede il loro proscioglimento non essendo consentito formulare una ragionevole previsione di condanna nei loro confronti.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 425 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di

in

ordine alla truffa ai danni di \_\_\_\_\_ per difetto di querela;

**dichiara**

di non doversi procedere nei confronti di

ordine alla truffa ai danni di \_\_\_\_\_ per non aver

commesso il fatto.

Brescia, 16 giugno 2023

*ai gup*